



**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GARA RELATIVA ALLA  
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER SEMINA CAMPIONI MICROBIOLOGICI**

**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'ASST Valtellina e Alto Lario di seguito denominata "Azienda" intende affidare il contratto biennale per la fornitura a somministrazione di dispositivi per semina campioni microbiologici.

Gli importi biennali di fornitura stimati sono i seguenti:

**LOTTO 1:**

base d'asta biennale € 29.688,00 Iva esclusa

**LOTTO 2:**

base d'asta biennale € 31.728,00 Iva esclusa

**LOTTO 3:**

base d'asta biennale € 4.536,00 Iva esclusa

**LOTTO 4:**

base d'asta biennale € 5.200,00 Iva esclusa

**ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

La presente fornitura viene aggiudicata ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nella lettera d'invito per i lotti 1, 2 e 4, mentre il lotto 3 verrà aggiudicato in base al prezzo più basso.

L'aggiudicazione avverrà lotto per lotto.

**ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO, RAPPORTO CONTRATUALE**

I contratti avranno la durata di **2 anni** e decorreranno dalla data di sottoscrizione dei medesimi. I contratti verranno sottoscritti salvo recesso anticipato in caso di aggiudicazione di nuova gara.



#### **ART. 4 - PROROGA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicataria si impegna a garantire alle condizioni contrattuali originarie, comprese eventuali migliorie intervenute, l'espletamento della somministrazione in regime di proroga per un periodo di ulteriori sei mesi a decorrere dalla naturale scadenza del contratto onde consentire alle Aziende di poter portare a termine l'eventuale successiva procedura di nuova aggiudicazione.

#### **ART. 5 - FABBISOGNO PRESUNTO**

Il fabbisogno presunto e la descrizione dei beni sono indicati nell'allegato al presente capitolato.

I quantitativi ivi indicati, a giudizio insindacabile delle Aziende, potranno essere oggetto di variazione, in aumento o in diminuzione, in misura anche superiore al 20% (ventipercento) del fabbisogno presunto.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo il somministrante non potrà pretendere indennizzi né modifiche delle altre condizioni contrattuali.

#### **ART. 6 - SPESE DI IMBALLO E DI TRASPORTO**

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto, nonché i noli, i dazi doganali ed i diritti di qualsivoglia natura, sono a carico dell'aggiudicatario.

Gli imballaggi dei beni forniti dovranno essere conformi alle norme speciali in vigore.

Tutti gli adempimenti previsti da norme legislative e regolamentari per la somministrazione dei prodotti in oggetto saranno a carico del somministrante, il quale ne risponderà in proprio sollevando le Aziende da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### **ART. 7 - LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI**

Le Aziende provvederanno all'approvvigionamento periodico dei beni occorrenti mediante lettera di ordinazione. Questa potrà essere preceduta da richiesta telefonica da parte dei funzionari delle Aziende all'uopo incaricati.

Il somministrante dovrà effettuare le consegne dei beni a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nelle quantità richieste e nei luoghi indicati, preferibilmente in unica soluzione, porto franco, entro e non oltre dieci giorni dall'ordinazione. Nel caso in cui siano mancanti degli articoli, questi devono essere espressamente segnalati in bolla di consegna con la previsione del tempo di loro disponibilità.

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate presso i magazzini segnalati nelle lettere di ordinazione, tassativamente in giorni feriali e durante gli orari di servizio (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.30). Non



saranno consentite consegne nelle giornate festive e in quelle prefestive, salvo casi eccezionali ed a richiesta delle Aziende.

Il somministrante dovrà produrre, per ogni consegna, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

I prodotti ordinati dovranno essere accompagnati da documenti di trasporto in duplice copia; una copia verrà restituita al somministrante munita della firma del personale dell'azienda incaricato.

La firma per ricevuta del bene consegnata non costituisce per le Aziende accettazione ai sensi dell'art. 9. Le Aziende si riservano pertanto la possibilità di contestare per iscritto gli eventuali vizi accertati in sede di successive verifiche.

Si richiede che i materiali forniti:

- appartengano, per ogni consegna, al medesimo lotto di produzione, il numero di lotto e la data di scadenza devono essere indicati sui prodotti e sulle relative bolle;
- al momento della consegna abbiano un tempo di validità non inferiore ai 2/3 di quello complessivo.

Le consegne dovranno essere effettuate presso:

Presidio Ospedaliero di Sondrio c/o Magazzino– Via Stelvio 25 23100 Sondrio.

## **ART. 8 – CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI**

La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti con quanto indicato nel Capitolato, costituisce elemento essenziale della fornitura.

I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui le merci dovessero palesare difetti non rilevati all'atto della consegna.

Le Aziende si riservano la facoltà, qualora lo ritenessero opportuno, di sottoporre le merci oggetto della fornitura all'esame di Laboratori Analisi di fiducia. Le spese di analisi saranno a carico della parte soccombente.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i magazzini delle Aziende e deve essere riconosciuta, ad ogni effetto, dalla Ditta fornitrice che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

## **ART. 9 - PENALITÀ'**

Il somministrante, senza esclusioni di eventuali conseguenze penali e di sanzioni amministrative, è soggetto all'applicazione di penalità quando:

- 1) non effettui in tutto o in parte la somministrazione entro i termini di tempo e secondo le modalità di cui all'art. 7. In tale ipotesi l'Azienda avrà la facoltà di:



- a) applicare a carico del somministrante una penalità pari al 20% (ventipercento) del valore complessivo dei prodotti non consegnati, nonché di risolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale;
- b) acquistare prodotti analoghi sul mercato addebitando al somministrante l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello previsto dal contratto.

2) fornisca prodotti riscontrati non rispondenti anche ad uno solo dei requisiti previsti a seguito degli accertamenti di cui al secondo comma dell'art. 8. In tale ipotesi l'Azienda procederà:

- a) ad addebitare al somministrante le spese per l'effettuazione delle analisi;
- b) a liquidare le fatture relative ai prodotti forniti operando la riduzione del 3% (trepercento) sui prezzi riconosciuti al somministrante.

L'Azienda avrà comunque la facoltà di risolvere immediatamente il contratto dopo la terza contestazione notificata per iscritto al somministrante per inadempienze riguardanti la quantità o la qualità dei beni somministrati.

E' sempre comunque fatta salva per l'Azienda la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza di inadempimenti contrattuali.

## **ART. 10 – CONDIZIONI ECONOMICHE**

I concorrenti, in sede di formulazione dell'offerta, dovranno attenersi, anche per quanto concerne le condizioni economiche, alle indicazioni contenute nella lettera d'invito alla gara e nel presente capitolato d'oneri.

L'offerta dovrà essere redatta seguendo lo schema di offerta allegato alla lettera di invito.

**Non è ammessa la presentazione di offerta alternativa.**

Si precisa che il prezzo a base d'asta non può essere superato.

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve, o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.

La Ditta dovrà inoltre presentare uno sconto generale sul listino prezzi a cui l'Azienda potrà fare riferimento per l'eventuale acquisto.

Nel caso di richieste di prodotti inseriti in listini successivi, dovrà comunque essere applicata la medesima percentuale di sconto praticata in sede di gara.

La ditta aggiudicataria si impegna, in corso di fornitura, a sottoporre all'Azienda l'eventuale disponibilità di evoluzioni dei prodotti aggiudicati; questi potranno essere forniti, a parità di condizioni economiche, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa richiesta ed accettazione della struttura di Farmacia.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il periodo di validità del contratto.



## ART. 11 – PAGAMENTI

Il somministrante dovrà presentare una fattura per ogni ordinazione, riportando sulla stessa il numero dell'ordinativo.

L'Azienda, eseguita la liquidazione, farà luogo ai pagamenti a mezzo mandato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di ricezione apposta dall'ufficio Protocollo dell'Azienda).

In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti interessi legali nella misura di 2 punti percentuali oltre il TUR, fatto salvo diversi accordi, a decorrere dal giorno dalla data del termine per il pagamento della fattura.

La ditta deve espressamente dichiarare l'accettazione del tasso di interesse debitore.

In adempimento all. art. 3 della Legge 136/2010 e del D.L. 187/2010:

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.  
[.3..]

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.01.2003, il codice unico di progetto (CUP).

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario 5**

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA  
00988090148



7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena NULLITA' ASSOLUTA, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

9-bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

\_\_\_\_\_ da sottoscrivere espressamente

### **ART. 12 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

Le Aziende avranno la facoltà di sospendere la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al somministrante che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, persista nella violazione degli obblighi contrattuali. La determinazione dell'ordine cautelativo d'anzipoteva espressa potrà essere attuata senza l'adozione di alcuna formalità. Ciò nonostante in nessun caso il somministrante potrà ritenersi esonerato dagli obblighi contrattuali.

### **ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le Aziende potranno richiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento dell'esecuzione:

- avvalendosi della facoltà consentita dall'ex art. 1671 del c.c. per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'aggiudicatario della spese sostenute dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario** **6**

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA  
00988090148



- per inadempienze ex art. 1453 C.C.;
- per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 C.C.;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività, oppure nei casi di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario
- nei casi di cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente appalto o subappalto non autorizzato dall' Azienda Sanitaria
- nel caso di decadenza, sospensione o mancato rinnovo della autorizzazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni previste dalla legislazione vigente

Sono in ogni caso le specifiche ipotesi di risoluzione del contratto che sono altrove indicate all'interno del presente capitolato speciale.

Qualora la risoluzione del contratto intervenga prima che siano decorsi 180 giorni naturale e consecutivi dal termine di presentazione delle offerte, termine entro il quale tutte le Imprese sono vincolate alle rispettive offerte, le Aziende hanno la facoltà di procedere ad utilizzare la graduatoria provvedendo peraltro ad aggiudicare il Servizio alla Ditta seconda classificata, che ha l'obbligo di ottemperare alla propria offerta.

Se da tale fattispecie derivano aggravii economici a carico dell'Azienda Sanitaria detti aggravii sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria la cui inadempienza ha determinato la risoluzione del contratto.

#### **ART. 14 - GARANZIE PER DANNI A COSE E PERSONE**

L'Aggiudicatario è responsabile delle inosservanze al Capitolato Speciale, nonché del comportamento dei propri dipendenti o collaboratori, anche esterni nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e sarà considerato sempre direttamente responsabile della totalità dei danni accertati a persone o a cose che, a giudizio dell'Azienda risultasse causati dal personale dell'aggiudicatario medesimo.

L'aggiudicatario dovrà sempre provvedere, senza indugio, e a proprie spese, alla riparazione e sostituzione degli oggetti o delle loro parti danneggiate, in caso contrario, previa lettera di notifica, le Aziende si riserva la facoltà di trattenere dal deposito cauzionale o dai crediti vantati dall'aggiudicatario un importo pari alla quantificazione del danno subito.

L'Azienda appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, o altro, che, per qualsiasi causa, dovessero accadere all'aggiudicatario ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto.



L'aggiudicatario è altresì responsabile del buon andamento dell'appalto affidatogli e delle passività di cui la stazione appaltante dovesse incorrere, per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente all'aggiudicataria ed al suo personale dipendente.

#### **ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto derivante dall'aggiudicazione della gara oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto dall'aggiudicataria e ad una ditta terza se non previa richiesta scritta e conseguente autorizzazione da parte della stazione appaltante.

E' libera facoltà insindacabile da parte dell' Azienda appaltante, accogliere o meno la richiesta di cessione del contratto da parte dell'aggiudicataria.

In caso di diniego motivato della cessione del contratto da parte della stazione appaltante, l'aggiudicataria rinuncia ad ogni eventuale contestazione in merito ai motivi del diniego.

#### **ART. 16 – CESSIONE DEI CREDITI**

Per quanto non disposto dalle vigenti normative per le cessioni di credito a favore di Enti pubblici, tali cessioni, in merito alla gara in oggetto del presente capitolato, possono avvenire solo dietro preventivo assenso scritto delle Aziende. Il creditore pertanto deve notificare alle Aziende l'atto di cessione redatto in forma pubblica in originale o copia autenticata.

La cessione può avvenire solamente pro soluto e non pro solvendo. Pertanto, le Aziende non possono essere chiamate, dalla cessionaria, a rispondere di pagamenti effettuati anteriormente alla data di comunicazione della predetta adesione

#### **ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Il foro di Sondrio sarà competente a dirimere le controversie insorte all'esecuzione del contratto, indipendentemente da eventuali clausole inserite su corrispondenza o su documenti contabili dell'aggiudicatario.

In ordine alle controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, ciascuna delle parti può richiedere il giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri designati uno per ciascuna delle parti ed il terzo arbitro in funzione di Presidente designato concordemente. Difettando tale designazione congiunta l'arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

#### **ART. 18 - OPZIONI ADESIONE SUCCESSIVA**

Al fine di attivare modalità di acquisto a livello aggregato in attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 approvato con DCR n. 88 del

*Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario* **8**

*Via Stelvio,25 - 23100 Sondrio - Tel: 0342521111 - fax. 0342521024 - Cod. fisc. e P.IVA  
00988090148*



17.11.2010, nonché dell'allegato 3 alla DGR n. 937 del 01.12.2010 "ConSORZI e altre riunioni formalizzate", durante il periodo di vigenza contrattuale le Aziende sotto elencate, potranno procedere all'acquisto dei prodotti aggiudicati con la presente procedura, al prezzo ottenuto in sede di gara.

Le Aziende Sanitarie pubbliche e private accreditate della Lombardia ed in particolar modo delle seguenti ASST:

- ASST Lariana
- ASST Valcamonica
- ASST Sette Laghi
- ASST Valleolona

L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario ha instaurato accordi di collaborazione non formalizzati con le aziende sanitarie sotto indicate al fine di attuare gare associate o comunque collaborazioni per acquisti in adesione con le stesse.

Con la presente si chiede ai soggetti che saranno dichiarati aggiudicatari al termine della procedura, l'estensione del contratto, anche limitatamente a lotti o parti di interesse, alle condizioni tecnico-organizzative definite nella procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l'aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le Aziende.

L'adesione potrà essere utilizzata fino al raggiungimento di un importo di fornitura, oltre alla quota aggiudicata dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, pari al 100% della gara in oggetto.

La Stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda a cui verrà esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

L'aggiudicatario non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

#### **Art. 19- RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto da questo Capitolato e dagli atti di gara valgono il contratto collettivo nazionale di categoria e quello integrativo provinciale in materia, riferito ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio.

Si fa inoltre espresso richiamo al regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare il D. Lgs. 50/2016.